



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 318

LA GIUNTA REGIONALE INTERVENGA A RIDISCIPLINARE LA MATERIA DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

presentata il 21 giugno 2022 dai Consiglieri Soranzo, Speranzon, Polato, Razzolini e Formaggio

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la legge regionale n. 54 del 1985 “Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale” all’articolo 30 “tariffe minime e agevolazioni” introduceva abbonamenti speciali e/o tariffe agevolate a particolari categorie utenti dei servizi di trasporto pubblico prevedendo agevolazioni per le fasce deboli dell’utenza, così individuate, per quanto in questa sede interessa e rileva, dall’articolo 30 commi da 3 a 11:
 - pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai sessanta anni, privi di redditi propri;
 - invalidi e portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato;
 - ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi;
 - sordomuti;
 - minori beneficiari dell’indennità d’accompagnamento o dell’indennità di frequenza o della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali nonché agli esercenti la patria potestà dei suddetti minori portatori di handicap;
- ed alle condizioni reddituali ivi previste;

PREMESSO INOLTRE CHE:

la legge regionale n. 25 del 1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” ha sostituito la legge regionale n. 54 del 1985 prevedendo al

comma 7 dell'articolo 49, recante "Norme transitorie" che sino all'entrata in vigore della nuova legge in materia di agevolazioni tariffarie si applica quanto disposto dai commi da 3 a 11 dell' articolo 30 della legge regionale n. 54 del 1985, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1996;

ATTESO che conseguentemente, risultano, anche in tema di agevolazioni di viaggio per gli accompagnatori, ancora vigenti i commi 9 e 10 dell'articolo 30 della legge regionale n. 54 del 1985 che così dispongono:

"9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio, per i ciechi civili assoluti, per gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, le agevolazioni di viaggio spettano indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.

10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonché agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.";

CONSIDERATO che il comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale n. 54 del 1985 ha introdotto forme di agevolazione anche per gli accompagnatori ma solo per i beneficiari individuati nel comma 9;

RITENUTO che tali determinazioni del legislatore siano state evidentemente dettate a seguito di attente valutazioni economiche derivanti dal fatto che il mancato introito delle aziende di trasporto pubblico locale cui fanno carico tutte le agevolazioni concesse andava ripianato dalla Regione;

RICORDATO INFATTI che l'articolo 2 recante "Criteri di indirizzo" della legge regionale n. 19 del 1996 aveva disposto come "Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle agevolazioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera criteri di indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il riparto dei contributi" e che il corrispondente articolo 3, recante la norma finanziaria, aveva quantificato i relativi oneri conseguenti a carico del bilancio regionale;

RICORDATO che il Consiglio regionale in occasione dell'adozione della Legge regionale n. 25 del 1998 aveva impegnato con proprio ordine del giorno la Commissione a predisporre una nuova disciplina in materia di agevolazioni tariffarie;

Ritenuto che si pone ora, a distanza di molti anni, la esigenza di intervenire in materia, anche sulla scorta della esperienza applicativa del regime di agevolazioni tariffarie degli aventi diritto e dei loro accompagnatori, nonché alla luce della evoluzione del quadro normativo di riferimento, come letto ed interpretato anche dalla giurisprudenza;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

ad assumere una iniziativa volta a ridisciplinare la materia delle agevolazioni tariffarie, sia per gli accompagnatori dei soggetti già aventi titolo, anche individuando nuove soluzioni e modalità, sia estendendo la disciplina delle agevolazioni per accompagnatori ad altre categorie di soggetti individuati quali aventi titolo alle agevolazioni, con assunzione in capo alla Regione dei relativi maggiori oneri, nelle more della ridefinizione dei contratti di servizio in essere.